

AVVISO PUBBLICO N. 3/2020

Misura 2C

ASSUNZIONE E FORMAZIONE

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

ASSE 1 e Asse 1bis

PON "Iniziativa Occupazione Giovani"

Premessa.....	3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	4
Articolo 1_(Obiettivi e finalità)	11
Articolo 2_(Risorse finanziarie).....	11
Articolo 3_(Soggetti destinatari).....	11
Articolo 4_(Soggetti beneficiari)	13
Articolo 5_(Descrizione delle attività).....	13
Articolo 6_(Progetto formativo)	14
Articolo 7_(Modalità e termini per la presentazione delle istanze)	14
Articolo 8_(Procedura di selezione e cause di esclusione)	15
Articolo 9_(Esito dell'istruttoria).....	16
Articolo 10_(Obblighi dei soggetti attuatori).....	16
Articolo 11 17_(Datore di Lavoro)	17
Articolo 12_(Rendicontazione).....	18
Articolo 13_(Controlli)	19
Articolo 14_(Monitoraggio).....	21
Articolo 15_(Tutela della privacy).....	21
Articolo 16_(Responsabile del procedimento)	21
Articolo 17_(Informazione e pubblicità)	22
Articolo 18_(Revoca della sovvenzione)	22
Articolo 19_(Foro competente).....	22
Articolo 20_(Rinvio).....	23
Allegati	

Premessa

Garanzia Giovani è il Programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha richiesto agli Stati una riforma strutturale del mercato del lavoro e dei sistemi formativi e, nel contempo, l'introduzione di iniziative a favore dei giovani. Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (di seguito PON IOG) approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e costituisce la cornice unitaria entro cui è stato definito l'insieme delle misure di politica attiva del lavoro che le Regioni hanno rispettivamente declinato in piani di attuazione.

Con il Piano di Attuazione Regionale approvato con DGR n.220 del 10 giugno 2019, la Regione Siciliana dà avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani. La prima fase del Programma, destinata esclusivamente ad un target di età compresa tra i 15 e i 29 anni, ha costituito per tanti giovani (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training") un'importante occasione per vivere un'esperienza nel mondo del lavoro e ha favorito, al contempo, l'evoluzione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per l'occupabilità dei giovani, con il coinvolgimento delle imprese e dei Centri per l'Impiego.

Alla luce dei risultati conseguiti dal Programma nel precedente triennio e a seguito della riprogrammazione, nel corso del 2017 del PON IOG, approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2017) 8927 e C(2017) 8928 del 18.12.2017, la Nuova Garanzia Giovani si prefigge di proseguire le iniziative di contrasto del fenomeno "NEET" introducendo per il periodo 2018-2020 importanti novità: l'istituzione di un nuovo asse di intervento (Asse 1 bis), rivolto alle Regioni meno sviluppate e in transizione, tra le quali anche la Sicilia, che consente, grazie all'attribuzione di risorse aggiuntive provenienti dal Fondo Sociale Europeo, il finanziamento di azioni rivolte ad una platea più ampia di destinatari. L'offerta delle misure di politica attiva della nuova Garanzia Giovani sarà, infatti, destinata anche ad un target di giovani fino a 35 anni non compiuti.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 n.52010DC2020 recante “la Strategia Europa 2020” con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm., reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’”iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- Regolamento (ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;

- Conclusioni del Consiglio Europeo – EUCO 37/13 – Quadro finanziario pluriennale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)4969 dell'11 luglio 2014 - Adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che adotta il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) – CCI 2014IT05M9OP001, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presentato nella versione finale del 4.7.2014;
- Commissione Europea EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- Regolamento delegato (UE) 2195/2015 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n.2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2195/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE - EURATOM) 1123/2017 del Consiglio del 20 giugno 2017 recante modifica del regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 - Modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per

quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Normativa Nazionale

- Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e successive modifiche, che hanno previsto l'individuazione degli Organismi Intermedi del programma in tutte le Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento, e l'istituzione di un nuovo Asse di intervento (Asse 1 bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della CE del 17/12/2014 CCI 2014 IT05SFOP014;
- "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
- Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29/10/2018 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Regio Decreto n.2440 del 18 novembre 1923, concernente "l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924", e s.m.i.;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.e.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 di conversione del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993 e s.m.e.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- Legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

- Co. 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al co. 242;
- Co. 247 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n.183/1987;
- Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone;
- D. Lgs. n. 286/98 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 del 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'amministrazione digitale;
- D. Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201);
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 - Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 9, co. 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;
- Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 - Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 21/2015 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- D.P.R. n. 22/2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 che aggiorna la tabella di cui all'art. 1 del D.D. 22/2018 contenente la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", in osservanza alla clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013;
- Legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d) che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
- Allegato A dell'Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 maggio 2001, n.166 sui sull'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITAMENTO delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 ed i relativi allegati;
- Nota ANPAL n. 3170 del 18.03.2019 di comunicazione esito positivo della verifica di conformità del PAR;

- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015.

Normativa Regionale

- D.P.R. n. 6 del 7 marzo 2018, Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 - Sistema di certificazione regionale delle competenze;
- Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" (art. 68 recante disposizioni normative che modificano la Legge n. 2 /2002 all'art. 51 co.2);
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;
- Legge Regionale n.9/2015 all'art.63 che ha introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana l'istituto del contratto di ricollocazione, la cui disciplina è stata definita dal D.A. n.3421/2016 del 01/08/2016, e dal relativo provvedimento attuativo;
- Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2015, n. 80, Approvazione delle linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione siciliana;
- D.D.G. n.1477 del 27 aprile 2015 che istituisce il repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro;
- Decreto interassessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;
- Decreto Presidenziale n. 25/2015 - Regolamento di attuazione art. 86 L.R. 9/2015 - "Disposizioni Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";
- D.A. 38/GAB del 11 ottobre 2013 – Approvazione Albo formatori;
- Delibera di Giunta Regionale n.220 del 10 giugno 2019 "Piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale 'Iniziativa occupazione giovani' PON IOG - Apprezzamento.

- Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 13/05/2014 “Piano regionale attuazione PON YEI – Approvazione”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 26/02/2015 “Individuazione dell’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro quale organismo intermedio del PON YEI – Attribuzione al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative della competenza per l’attuazione del Programma regionale della Garanzia Giovani”.

Articolo 1 **(Obiettivi e finalità)**

1. La misura è destinata ai giovani in possesso solo parziale delle competenze per lo svolgimento della mansione per cui sono stati assunti dal proprio datore di lavoro. Il rapporto di lavoro deve essere formalizzato o con contratto a tempo determinato, o di somministrazione – entrambi, per inciso, con durata non inferiore a sei mesi - oppure con contratto a tempo indeterminato. E ‘escluso dall’accesso alla misura il contratto di apprendistato, ovvero altre tipologie contrattuali non sussumibili nelle fattispecie sopra elencate.
2. La misura è volta ad agevolare l’inserimento lavorativo del giovane destinatario e a supportarlo per il completamento del proprio percorso professionale. In coerenza con il PON IOG, trattasi di politica attiva destinata al giovane e non alle imprese. Quest’ultima assume il giovane a condizione che lo stesso colmi il *gap* di competenza necessaria per avviarlo.
3. La misura è diretta al giovane per incrementare le sue competenze e non rientra nell’ambito della formazione continua.
4. La formazione oggetto della misura 2-C non può essere quella obbligatoria prevista dalle disposizioni vigenti (es. la formazione sulla sicurezza sul lavoro).
5. Sono esclusi dalla formazione prevista dalla presente misura i corsi a formazione a distanza.
6. La misura è soggetta al rispetto delle norme regolamentari in termini di Aiuti di Stato (Regime di esenzione ex Reg. UE 651/14 Regolamento 1407/2013 “de minimis”).

Articolo 2 **(Risorse finanziarie)**

1. Nell’ambito delle risorse assegnate alla Sicilia dal PON Iniziativa Occupazione Giovani II fase, pari a complessivi euro 205.851.198,00, il Piano di Attuazione Regionale destina € 10.000.000 per l’attuazione della misura 2-C “ASSUNZIONE E FORMAZIONE”, di cui € 4.000.000 per l’Asse 1 e € 6.000.000 per l’Asse 1bis.
2. La Regione Siciliana si riserva di variare ulteriormente la dotazione del presente Avviso in ragione dell’andamento delle misure nell’ambito del PAR Sicilia.

Articolo 3 **(Soggetti destinatari)**

1. I destinatari obiettivo del presente Avviso sono i Giovani della fascia 18-35 anni di età non compiuti che attivano percorsi formativi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro risultante dalla CO di attivazione del rapporto stesso, e che concludano lo stesso entro anno 1 dall'assunzione.

2. Mette conto rammentare che, di base, sono destinatari del presente avviso:

a) I NEET (Not in Education, Employment, Training) in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata:

- al momento della presa in carico, in occasione della quale l'operatore del CPI verifica che il giovane abbia un'età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell'età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell'adesione al portale nazionale o regionale, l'operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest'ultimo momento che al momento della presa in carico;
- al momento dell'avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l'avvio.


La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NEET) sarà finanziata a valere dell'Asse 1 fino ad esaurimento delle risorse.

b) I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti;
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NON NEET) sarà finanziata a valere dell'Asse 1 bis fino ad esaurimento delle risorse.

c) Saranno destinatari dei servizi previsti nell'ambito del presente avviso, i giovani che hanno preliminarmente fruito dei servizi previsti dalla misura 1B – Orientamento di I Livello- ovvero effettuato l'iter di presa in carico presso il Centro per l'Impiego regionale (d'ora in poi CPI), prescelto in sede di adesione al Programma e sottoscritto il Patto di Servizio (personalizzato) attraverso il quale essi hanno espresso il consenso alla fruizione delle politiche attive previste dal Programma. Si sottolinea che, i servizi eventualmente resi a favore di giovani che non hanno



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

sottoscritto il Patto di Servizio, nell'ambito della misura 1B, o per i quali non sia stato verificato opportunamente lo stato di Neet, non potranno essere rendicontati a valere sul presente avviso ed i relativi costi non potranno essere riconosciuti. Pertanto, al momento dell'avvio della politica, ovvero prima dell'inizio del servizio, il soggetto attuatore avrà cura di controllare tramite accesso all'area documentale del sistema informativo CIAPIWEB, la presenza della documentazione attestante il possesso e/o il mantenimento dei requisiti previsti dal Programma. Nel caso in cui risultasse che siano trascorsi più di 60 giorni tra presa in carico e avvio della politica, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti.

3. Nell'ipotesi in cui nel corso delle verifiche sullo stato di Neet (Asse 1) del destinatario si riscontrasse un rapporto di lavoro attivo, con riferimento al solo momento dell'avvio della misura (purché il rapporto di lavoro sia iniziato nello stesso giorno dell'avvio della misura ovvero nei centoventi giorni precedenti), lo stesso non pregiudica la permanenza del NEET nel Programma.

4. I destinatari possono accedere una volta sola ai benefici di cui al presente Avviso.

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

1. Il Piano di Attuazione Regionale individua come soggetti di riferimento per l'attuazione dei percorsi oggetto del presente avviso gli enti inseriti nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015.

2. Non sono ammessi raggruppamenti di imprese.

3. Il soggetto attuatore è il beneficiario della sovvenzione ed è direttamente responsabile nei confronti della Regione Siciliana della corretta ed efficace attuazione dell'intero iter delle attività di cui al presente avviso.

Articolo 5 (Descrizione delle attività)

1. Il progetto formativo deve essere formalizzato prima della sottoscrizione della CO e dell'avvio delle attività previste dalla misura e deve essere redatto in collaborazione tra l'Azienda e il Soggetto Attuatore. Infine, si precisa che l'attivazione di un rapporto di lavoro e la conseguente CO costituisce un presupposto per lo svolgimento della Misura 2C, pertanto non pregiudica la permanenza del NEET nel Programma.

2. L'avvio della misura, in particolare, coincide con il momento della formalizzazione del progetto formativo (PF), che avviene **prima** dell'assunzione del giovane, ovvero prima della sottoscrizione della CO.

3. L'avvio dei percorsi formativi **post assunzione** dovrà avvenire, in ogni caso, entro 120 giorni dalla data di formalizzazione del rapporto di lavoro risultante dalla CO di attivazione del rapporto stesso o precedenti l'avvio dell'attività lavorativa, purché risulti formalizzata l'assunzione.

4. Il percorso formativo dovrà concludersi entro un anno dall'assunzione.

5. La partecipazione alle attività formative dovrà avvenire in forma individuale.

6. Il giovane destinatario della misura sarà convocato dal CPI a seguito dell'avvenuto deposito del progetto formativo (PF) da parte del Soggetto Attuatore (SA), per la debita presa visione e la relativa sottoscrizione;
7. A seguito dello svolgimento della superiore attività, il CPI provvederà a convocare il Soggetto Attuatore (SA), onde consegnare la documentazione occorrente per l'avviso del percorso formativo. Formalizzata tale attività, si determinerà il passaggio di "stato" del giovane da quello relativo alla "presa in carico" (A) a quello afferente, per l'appunto, l'"avvio della misura" (T).
8. La durata del percorso formativo è variabile in relazione al percorso formativo intrapreso.
9. Il parametro di costo per le attività formative individuali erogate è il seguente: UCS pari a € 40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, ovvero nel Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019.
10. È previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.

Articolo 6 (Progetto formativo)

1. Nel Progetto Formativo (PF, d'ora in avanti – cfr **allegato nr 4**) andranno menzionati i dati di identificazione del datore di lavoro, del Soggetto Attuatore (SA) e del giovane, oltre che altre ulteriori informazioni.
2. Nel PF andranno, altresì, riportati la mansione riservata al giovane assunto o da assumere, il gap formativo da colmare, il fabbisogno aziendale e i docenti che avranno cura di avviare il percorso previsto dalla misura. Nella sezione descrizione attività, infine, devono essere precisate le competenze in uscita previste dal percorso formativo (output).
3. Il PF è redatto in collaborazione tra il datore di lavoro e il Soggetto Attuatore e viene firmato dal giovane, successivamente, avanti al CPI, per presa visione.
4. La durata del PF è variabile, secondo la tempistica delineata dall'articolo 5, ed è correlata al percorso formativo da intraprendere.

Articolo 7 (Modalità e termini per la presentazione delle istanze)

1. Dell'avviso si dà comunicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assesoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni, nonché sulla GURS.

Al fine di poter partecipare alle attività del presente Avviso - che prevede l'erogazione dei fondi "a sportello" - gli enti formativi accreditati dalla Regione siciliana di cui al DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, sono tenuti a presentare apposita istanza al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e delle attività formative (cfr. **allegato nr 1**). L'istanza può essere presentata a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURS.

Lo stesso Soggetto Attuatore può presentare diverse istanze per far fronte a diversi progetti formativi le quali comunque dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 30/06/2022, stante le condizioni definite per l'attuazione temporale della misura.

2. L'istanza, contenente autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del dichiarante inerente agli obblighi di legge, dovrà essere inoltrata, esclusivamente, attraverso la piattaforma CIAPIWEB, unitamente alla seguente documentazione e segnatamente:

- copia del "*documento di identità del legale rappresentante*" *pro tempore*, in corso di validità;
- "*elenco docenti*";
- "*elenco sedi di svolgimento attività*".

3. L'Amministrazione regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art.71 del DPR 445/2000. La verifica della eventuale non veridicità delle dichiarazioni comporterà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza oltre alle sanzioni penali di cui all'art.76 del citato DPR.

Articolo 8 **(Procedura di selezione e cause di esclusione)**

1. La fase di istruttoria, tesa a verificare la ricevibilità e l'ammissibilità delle istanze pervenute, verrà effettuata con cadenza bimestrale dal Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale oppure, se ritenuto opportuno, da una Commissione interna appositamente nominata con Decreto Direttore Generale.

I componenti interni della Commissione sono individuati nel rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse. In merito, si provvederà ad acquisire la Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità da parte degli stessi secondo quanto descritto nel Manuale delle procedure.

2. Saranno considerate irricevibili le candidature che:

- a) siano state presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;
- b) siano pervenute oltre il termine di scadenza.

3. Saranno considerate inammissibili le candidature che:

- a) siano incomplete ovvero prive degli allegati o con allegati non conformi a quelli indicati;
- b) siano state presentate da soggetto, singolo o associato, che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti richiesti.

4. In sede di istruttoria l'Amministrazione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva ai soggetti interessati.

5. L'assegnazione delle risorse per le istanze ammesse verrà effettuata sino all'esaurimento della dotazione dell'avviso.

Articolo 9 **(Esito dell'istruttoria)**

1. Al termine della fase istruttoria, la Commissione redigerà un verbale contenente l'elenco delle istanze e dei relativi soggetti attuatori ammessi. Il Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale provvederà a pubblicare due provvedimenti, uno di approvazione delle istanze e dei soggetti ammessi, l'altro con comunicazione degli esclusi e delle cause di irricevibilità e/o inammissibilità (anche attraverso atti allegati).

2. Entrambi i provvedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento. La pubblicazione degli atti avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge, ai fini della decorrenza dei termini per l'esperimento delle azioni di tutela giurisdizionale nonché per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

3. La presenza del soggetto attuatore nell'elenco degli ammessi non costituisce titolo per muovere qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

4. Tra l'Amministrazione ed il Soggetto Attuatore (di seguito "SA") andrà stipulata **apposita convenzione al fine di regolare il rapporto tra le parti e definire obblighi e adempimenti reciproci** che attengono all'attuazione della misura, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (**allegato nr 3**).

Articolo 10 **(Obblighi dei soggetti attuatori)**

1. I soggetti individuati come attuatori del presente Avviso, pena l'inammissibilità delle spese sostenute, saranno tenuti a:

- permanere nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi, come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015, fino alla conclusione delle procedure di rendicontazione;
- stipulare una convenzione quadro con la Regione, all'interno della quale sarà indicato l'importo massimo della sovvenzione accordabile (definita per la somma € 4.000,00 a giovane destinatario)
- avvalersi, per le attività relative ai percorsi di formazione, di docenti in possesso dei requisiti di cui alle fasce A, B o C della Circolare nr 2 del 02 febbraio 2009 Ministero della Salute e delle Politiche Sociali;
- verificare, all'atto dell'iscrizione del destinatario, che questi abbia già stipulato apposito e valido Patto di servizio con il CPI a seguito di verifica dei requisiti di accesso al Programma e che non siano trascorsi più di 60 giorni dalla data della stipula.

- conservare la documentazione relativa al finanziamento per il periodo previsto all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- assicurare la completezza e la correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico;
- rispettare le disposizioni comunitarie in tema di informazione e pubblicità;
- garantire, laddove specificamente previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- accettare il controllo della Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana, o di altri organismi di controllo e vigilanza sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione, e garantire la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle suddette attività.
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr 136 del 2010 e ss.mm.ii.

Articolo 11 **(Datore di Lavoro)**

1. Il datore di lavoro è soggetto alla disciplina del Regolamento in termini di Aiuti di Stato ("de minimis"). Ove lo stesso operi nei settori esclusi dal *de minimis* deve garantire, con mezzi adeguati - quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi -, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione di che trattasi non beneficino degli "aiuti" (cfr, **allegato nr 5**).

2. Ai sensi del citato regolamento comunitario si prevede un massimale di € 200.000,00 di "aiuti", ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso. Ove l'impresa unica opera nel settore del trasporto su merci su strada per conto terzi, il massimale predefinito è, invece, pari alla somma € 100.000,00.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di cui sopra, il datore di lavoro deve dichiarare, in apposita dichiarazione, qualsiasi aiuto ricevuto in regime di "de minimis", negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

4. A norma del D.M. 144 del 2017, l'Amministrazione provvederà all'ammissibilità del progetto formativo solo dopo aver consultato il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 234/2012, ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "*de minimis*", dell'intero importo massimo concedibile all'agevolazione, ivi quantificato nella misura di € 4.000,00.

4. L'Amministrazione regionale effettuerà, altresì, nei confronti del datore di lavoro i controlli previsti dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il datore di lavoro deve accettare il controllo della Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana, o di altri organismi di controllo e vigilanza sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione, e garantire la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle suddette attività.

Articolo 12 **(Rendicontazione)**

1. Il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, ovvero il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 definiscono i parametri di costo relativi alle ore di formazione erogate. La presente misura prevede rimborsi dei costi standard sostenuti dal SA nei termini della "Formazione individuale" per la somma di € 40/ora e fino ad un tetto massimo di euro 4.000 per singolo destinatario.

2. Le risorse del presente Avviso coprono tutti i costi dell'operazione (costi del personale, altri costi diretti e costi indiretti).

3. La sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate, purché venga garantito un minimo di ore non inferiore al limite del 70% rispetto a quello complessivo.

4. Salvo diversa disposizione dell'Amministrazione, la durata massima delle attività è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

5. La durata convenzionale dell'ora/corso è pari a 60 minuti. Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore sono applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

6. Le attività non possono iniziare prima delle ore 8.00, non possono terminare oltre le ore 21.00 e non possono svolgersi in giorni festivi.

7. In tutti i casi in cui vi sia certezza che un allievo non possa frequentare almeno il 70% delle ore previste, i soggetti attuatori devono tempestivamente provvedere all'esclusione del soggetto. A discrezione del soggetto attuatore l'allievo può decidere se concludere comunque le attività previste senza che queste vengano ammesse a rendicontazione.

8. Il soggetto attuatore è responsabile del corretto rilevamento delle presenze degli allievi, previa tenuta e compilazione dei registri di presenza.

9. A tal uopo è fatto obbligo di tenere apposito registro cartaceo (**doc. allegato al nr 7**) e il registro elettronico online attivo sulla piattaforma CIAPIWEB.

10. Il soggetto attuatore deve indicare i docenti che saranno impegnati nel PF, i quali devono essere riconducibili tra quelli in possesso dei requisiti delle fasce A, B o C di cui alle definizioni riportate nella Circolare ministeriale nr 2 del 02 febbraio 2009.

11. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare (CIAPIWEB) entro 30 giorni dalla conclusione delle attività e, fermo restando tale termine perentorio, non oltre il 30 giugno 2023, apposita comunicazione per la chiusura dell'attività (**doc. allegato al nr 6**) in uno ai seguenti atti e documenti:

- registro delle presenze in aula debitamente firmato e vidimato (v. modello);

- copia dell'attestato di partecipazione conseguito dai destinatari;

12. Ai fini della richiesta di rimborso delle spese sostenute il soggetto attuatore deve presentare all'Amministrazione la seguente documentazione:

- Domanda di rimborso redatta sul modello allegato al presente Avviso;
- Elenco e curricula formatori (cfr, allegato nr 2);
- registro delle presenze in aula debitamente firmato e vidimato;
- copia del contratto di lavoro dei destinatari ovvero copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l'inserimento lavorativo del giovane;
- copia dei contratti di lavoro stipulati con i docenti.

13. Sugli originali non devono essere presenti cancellature, correzioni, sovrascritture e, comunque, alterazioni di qualsiasi tipo.

14. Concluse le verifiche sulla DDR il Servizio regionale competente redige la nota di verifica provvisoria in cui viene comunicato al beneficiario l'importo ammesso, non ammesso o parzialmente ammesso. Questo, ai sensi della normativa vigente, può trasmettere al Servizio eventuali controdeduzioni, secondo la tempistica definita dalla normativa sopra richiamata.

15. Trascorso infruttuosamente il periodo di tempo concesso a norma di legge al beneficiario per le eventuali controdeduzioni, o qualora le stesse siano ritenute non valide, il Servizio competente invia al beneficiario la Nota di verifica definitiva per la comunicazione delle spese non riconosciute, in cui sono indicate le motivazioni del mancato riconoscimento, con contestuale richiesta di emissione del documento contabile definitivo per le somme, eventualmente, ammesse. Resta inteso che del rimborso da parte del competente Servizio competente avverrà a seguito dell'acquisizione del DURC aggiornato al momento di emissione del provvedimento finale.

16. Per la fatturazione si rimanda alle procedure adottate dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa nazionale in materia di fatturazione elettronica, reperibili al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/Fatturazione_Elettronica.

Z

Articolo 13 (Controlli)

1. La Regione Siciliana svolge controlli sia documentali che in loco in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi alla sovvenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione, anche dallo Stato, dall'Unione Europea e/o da soggetti incaricati a tal fine.

2. In fase di controllo, il soggetto attuatore e datore di lavoro, per quanto di competenza, è tenuto ad esibire tutta la documentazione indicata dall'Avviso e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'AdG o da

altri soggetti preposti alle attività di controllo, a dimostrazione dell'attività realizzata e della spesa sostenuta.

3. Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nello svolgimento delle attività, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e delle attività formative, previa comunicazione al soggetto attuatore, disporrà l'avvio del procedimento di revoca, ovvero quello di recupero delle somme eventualmente erogate precedentemente;

4. Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate dalla Regione, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e del pagamento, sono previsti i seguenti controlli:

- a) controlli documentali: a seguito della presentazione della DDR vengono effettuate le verifiche sulla documentazione comprovante la corretta esecuzione delle procedure amministrative previste. Tali controlli, propedeutici al rimborso delle spese dichiarate, sono mirati a verificare:
- b) completezza e correttezza della documentazione richiesta dall'Avviso;
- c) conformità e regolarità della realizzazione dell'intervento, accertando la presenza delle condizioni per l'ammissibilità del finanziamento e la coerenza rispetto alle disposizioni dell'Avviso;
- d) l'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e dei documenti acquisiti dalla Regione attraverso i sistemi informativi regionali;

5. controlli in loco: in fase di realizzazione delle attività vengono effettuate verifiche in loco, su base campionaria onde verificare l'effettiva erogazione e fruizione del servizio. Tali verifiche sono mirate in particolare ad accertare:

- a) la regolarità e la sussistenza presso la sede del soggetto attuatore di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- b) l'effettiva erogazione dei servizi previsti.

Nello specifico la documentazione da produrre ai fini dei controlli è la seguente:

- c) Progetto Formativo;
- d) registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato;
- e) curricula dei docenti comprovante la corrispondenza dei requisiti richiesti dal presente avviso;
- f) sedi in cui vengono svolti i corsi e rispondenza rispetto quelle indicate nella fase di accreditamento;

6. I soggetti attuatori sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

7. Tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa ai servizi erogati nell'ambito del programma Garanzia Giovani deve essere conservata dal soggetto accreditato presso la propria sede ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti.

8. Le attività e gli esiti dei controlli sono oggetto di registrazione e verbalizzazione in specifiche checklist (nel caso di controlli in loco).

Articolo 14 (Monitoraggio)

1. I Soggetti attuatori hanno l'obbligo di aggiornare costantemente, secondo lo stato di avanzamento delle attività di sostegno ai destinatari, le sezioni della piattaforma CIAPI WEB dedicate alla attuazione della misura.

2. I CPI monitoreranno gli stati di avanzamento fisico delle attività per singolo destinatario sulla piattaforma CIAPI WEB, per verificare il corretto svolgimento e gestione della misura.

3. La Regione Siciliana si riserva di richiedere informazioni qualitative-quantitative in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a *focus group*, finalizzati a consentire alla stessa di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Articolo 15 (Tutela della privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 101/2018, si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati per le esclusive finalità di cui al presente Avviso. Il titolare e/o responsabile del trattamento è la Regione Siciliana. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente verranno trattati nel rispetto della previgente normativa. I dati personali saranno, in particolare, trattati attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dalla vigente disciplina richiamata e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dalla Regione, per le seguenti finalità:

- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalla normativa vigente in materia;
- inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 16 (Responsabile del procedimento)

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Siciliana. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 5/2011, è il dirigente del Servizio VII – Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale del Dipartimento regionale del lavoro.

3. La disciplina per l'esercizio del diritto di cui sopra è pubblicata nel sito istituzionale del dipartimento, sezione URP, a cui si rimanda.

Articolo 16 **(Clausola di salvaguardia)**

1. L'Amministrazione Regionale, qualora ne ravveda la necessità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso prima della stipula della Convenzione o anche successivamente, senza che per questo i soggetti attuatori possano vantare dei diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, di qualsiasi genere e tipo.

Articolo 17 **(Informazione e pubblicità)**

1. Il soggetto attuatore è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e comunicazione sanciti dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 di cui all'allegato XII sotto la rubrica "Responsabilità dei beneficiari", e n. 1304/2013, da quanto ulteriormente previsto sia nelle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani dell'ANPAL, entrate in vigore in data 01.01.2017, e – in quanto ritenuto applicabile alla fattispecie - dal Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2014-2020 paragrafo 12 "Informazione e Pubblicità".

2. Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni tutti i beneficiari delle operazioni finanziate dal presente avviso hanno l'obbligo di provvedere ad apporre apposita targa relativa al sostegno ricevuto all'ingresso principale della sede legale o della sede corsuale, di dimensioni conformi a quanto indicato nel Vademecum e contenente loghi ed emblemi richiamati nel presente avviso in intestazione. Successivamente, è fatto obbligo ai soggetti destinatari caricare una prova fotografica di tale adempimento sul gestore documentale del Sistema informativo CIAPIWEB.

Articolo 18 **(Revoca della sovvenzione)**

L'Amministrazione, qualora riscontrasse la presenza di gravi irregolarità nella gestione della politica attiva ovvero la violazione degli obblighi in capo ai soggetti attuatori, ha la facoltà di assumere i provvedimenti consequenziali mediante la revoca della sovvenzione e il conseguente mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi già erogati.

Articolo 19 **(Foro competente)**

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o esecuzione degli avvisi e dalla convenzione è esclusivamente quello di Palermo.

**Articolo 20
(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia regionali, nazionali e comunitarie.


IL DIRIGENTE GENERALE
IL DIRIGENTE GENERALE
D.ssa Francesca Garoffolo

ALLEGATI

1. Istanza partecipazione del proponente Soggetto Attuatore;
2. Modello di elenco dei docenti;
3. Convenzione quadro tra SA e Amministrazione;
4. Progetto Formativo;
5. Modello di autodichiarazione Datore lavoro;
6. Dichiarazione fine attività e DDR;
7. Registro progetto formativo;
8. Informativa Regolamento "de minimis";

L'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare gli allegati al presente avviso.

